



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI CITTADINI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28 ottobre 2008.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato per i gemellaggi della Città di Savigliano.

Il Comitato ha le seguenti finalità:

- valorizzare e promuovere le opportunità legate ai gemellaggi cittadini con le comunità di Pylos (Grecia), Mormanno (Italia) e Villa Maria (Argentina);
- valutare la possibilità di istituire nuovi rapporti di gemellaggio;
- individuare e sviluppare progetti di cooperazione decentrata;
- programmare azioni ed opportunità per incrementare le relazioni con le comunità gemellate;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi e della cooperazione internazionale attraverso una più ampia e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento dei diversi organismi, associazioni, scuole, ed enti del savigliese;
- favorire momenti d'incontro e confronto su temi di carattere internazionale.

Il Comitato si impegna a promuovere una coscienza europeista ed internazionale tra i cittadini nella consapevolezza che gli strumenti del gemellaggio e della cooperazione decentrata sono indispensabili per la promozione dell'unità politica europea e per il riconoscimento della pace e della fratellanza tra i popoli della Terra.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato collabora con altre similari forme associative regionali e nazionali.

Art. 2

Risorse finanziarie

Il Consiglio Comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Ogni anno il Comitato propone all'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio competente, modalità e finalità di spesa dello stanziamento di cui sopra.

Il Comitato può inoltre farsi promotore per la ricerca di contributi da parte di enti, associazioni e privati.

Art. 3

Ufficio comunale competente

L'Ufficio Comunale competente per i rapporti con il Comitato è la Segreteria del Sindaco.

Art. 4

Composizione

Il Comitato è così composto:

- Il Sindaco o un suo delegato
- Due consiglieri comunali per la maggioranza e due per la minoranza, nominati con deliberazione del Consiglio comunale
- Un rappresentante designato dal clero savigliese
- Un rappresentante designato dalla Fondazione Banca Cassa di Risparmio di Savigliano

- Un rappresentante designato da ciascuna delle categorie produttive saviglianesi
- Un rappresentante designato tra i componenti di ciascuna delle Consulte comunali
- Un rappresentante designato dal Tavolo Istruzione Scolastica
- Un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
- Un rappresentante designato dall'Associazione "Piemontesi nel mondo".

Potranno, inoltre, fare parte del Comitato, a seguito di presentazione di idonea istanza indirizzata al Sindaco, tutti i cittadini che si ritrovino nelle finalità del presente Regolamento.

Art. 5 Presidenza

Le funzioni di Presidente del Comitato sono attribuite al Sindaco o ad un suo delegato.

Nel corso della prima riunione dopo la nomina, il Comitato elegge il Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

Il Presidente svolge tutti i compiti assegnatigli dal presente Regolamento e in particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato e dispone l'attuazione degli atti deliberativi;
- firma la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
- vigila e controlla che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento siano rispettati e trovino attuazione.

Art. 6 Convocazione, quorum funzionale e deliberazioni

Il Comitato ha compiti progettuali e operativi. L'Amministrazione Comunale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi.

Le convocazioni del Comitato, con il relativo ordine del giorno, sono trasmesse almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve essere personale. Per motivate ragioni di urgenza, il Comitato può essere convocato con qualsiasi mezzo e senza la predetta convocazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti, intendendosi per tali quelli previsti dall'art. 4.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza relativa dei presenti ed hanno carattere di indirizzo.

In quanto atto propositivo e/o consultivo esse non sono vincolanti per la civica Amministrazione: esse saranno sottoposte alla valutazione del Sindaco che, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dovrà motivare per iscritto al Presidente entro trenta giorni il mancato accoglimento delle stesse.

In relazione a particolari e specifici argomenti da trattare, il Presidente potrà invitare a partecipare alla riunione del Comitato anche uno o più esperti.

Art. 7 Gruppi di lavoro

Per particolari e specifiche attività o programmi, il Comitato può istituire al proprio interno dei gruppi di lavoro.

Tali gruppi di lavoro hanno facoltà di essere integrati da uno o più soggetti esterni al Comitato.

Art. 8
Compensi

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato e/o ad altri collaboratori.

Art. 9
Sede

Il Comitato si riunisce presso la sede del Comune di Savigliano e si avvale del supporto tecnico - amministrativo dell'Ufficio indicato al precedente art. 3.

Art. 10
Durata

Il Comitato decade automaticamente al termine del mandato amministrativo della Giunta Comunale ed è rinnovato dall'Amministrazione subentrante. Nell'intervallo di tempo antecedente alla nuova nomina, il Comitato gestisce l'attività ordinaria già programmata.

I componenti del Comitato possono essere nuovamente nominati.